

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA29 - ACA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Azione SRA29.1 - “Conversione all’agricoltura biologica”

Azione SRA29.2 - “Mantenimento dell’agricoltura biologica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025 per l'intervento SRA29 – agricoltura biologica (di seguito indicato come SRA29) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024. Con Decisione della Commissione C(2024) C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 4.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione “Conversione all'agricoltura biologica”

SRA29.2 Azione “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di norma di due anni nel caso dei seminativi, e di tre anni in quello delle colture permanenti, fatta salva, per entrambe le tipologie di colture, la concessione di riduzioni del periodo di conversione; segue il

periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio. Allo scopo di individuare lo status di conversione o mantenimento delle superfici oggetto di impegno viene quindi utilizzata la data effettiva di fine periodo di conversione disponibile sul sistema regionale di gestione delle notifiche (Agribio), tenendo in considerazione anche gli esiti della valutazione effettuata dagli Organismi di Controllo. Le superfici che nel corso del periodo di conversione siano state oggetto di sanzione o ritiro con riavvio del periodo di conversione potranno accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.

Se il periodo di conversione di una superficie si conclude nel corso dell'annualità, per quell'annualità verrà corrisposto l'aiuto previsto per la azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/06 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Agricoltura biologica (o Produzione integrata o altre assimilabili), all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). I principi di demarcazione sono riportati al paragrafo 7.1 "Demarcazione con interventi settoriali".

Il richiedente potrà aderire allo SRA29 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA29, gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2025", di cui all'Allegato 1 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni").

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora sia richiesto il pagamento maggiorato delle superfici collegato ai capi allevati, i richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, in base a quanto riportato al paragrafo 6.1 "Premio con maggiorazione zootecnica" del presente bando.

3. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta entro il 30 gennaio dell'anno di avvio del periodo di impegno, salvo proroghe definite a livello nazionale e il periodo di conversione deve terminare in data successiva al 30/06/2025;
- le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente all'avvio del periodo di impegno, in ogni caso, per potere procedere ai pagamenti la notifica dovrà essere stata validata dall'Organismo di Controllo entro i tempi previsti dalla normativa nazionale vigente;
- Le superfici che sono state oggetto di sanzione con riavvio del periodo di conversione possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2;
- Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (UE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del Regolamento (UE) n.1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali è stata eseguita la analisi di giustificazione degli aiuti o per colture assimilabili.

4. Impegni

L'intervento SRA29 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno: il beneficiario deve risultare inserito nel sistema di controllo del biologico per tutto il periodo di impegno tramite il sistema Agribio.

4.1. Specifiche agli impegni

Gli impegni tecnici e di registrazione relativi alla agricoltura biologica devono essere applicati sulle superfici oggetto di impegno individuate nella domanda di sostegno

È ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'aiuto le superfici finanziate con interventi settoriali di Agricoltura biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate) come definito al paragrafo 7.1 del presente bando.

In considerazione del tipo di impegni da rispettare con Ecoschema 5, è ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'impegno specifico e dall'aiuto per l'intervento SRA29 le superfici di

colture annuali oggetto dell'Ecoschema 5.1 e 5.2, che saranno considerate SOI (superficie oggetto di impegno) non soggetta ad aiuto e dovranno attenersi agli impegni specificamente previsti da tale ecoschema. Al termine del periodo di impegno per Ecoschema 5 le superfici dovranno essere assoggettate nuovamente agli impegni SRA29.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA29 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome

Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Aree caratterizzate da criticità ambientali

	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
	22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata in tabella 2.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali e sono differenziati per azione SRA29.01 "Conversione" e azione SRA29.02 "Mantenimento".

Tabella 2 - Sostegni previsti per gruppi colturali e Azione

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per Azione	
	SRA29.01 Conversione	SRA29.02 Mantenimento
Foraggiere *	150	90
Seminativi	187	140
Barbabietola da zucchero,riso e proteolaggnose	381	321
Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno**	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	389	333
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383

* I "Pascoli con tara" oggetto di "attività agricola" di cui all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021, e di "attività minima" come definite al capitolo 4 "Elementi comuni a più interventi" del PSP, sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche.

** Sono considerati "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 000309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per l'intervento SRA29 è concesso, in sostituzione del sostegno ordinario, un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione

animale (CDAA), come riportato in Tabella 3.

Tabella 3 -Colture destinate alla alimentazione animale

GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE colture ammesse
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino

L'allevamento deve essere assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'annualità per la quale si richiede la maggiorazione zootecnica, salvo proroghe definite a livello nazionale.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo gli allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici riportati nel paragrafo 4.4 "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" delle "Disposizioni comuni".

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento, per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel caso di nuovo allevamento assoggettato al regime di agricoltura biologica nel corso dell'ultimo mese dell'anno precedente, per il quale è disponibile una consistenza media ridotta dell'allevamento, per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

6.2 Degressività

L'importo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento annuali viene sottoposto a ricalcolo per degressività sull'importo richiesto relativo all'Azione SRA29.02 "Mantenimento" in domanda, in base al seguente criterio:

- fino 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA29 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2025 è fissata alle ore 13:00 del 28 febbraio 2025. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2025.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA29 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci (solo Az.1);
- SRA22 - impegni specifici risaie (solo Az. 1 e 2.1);
- SRA25 - tutela delle colture arboree valenza ambientale o paesaggistica (solo Az. 3);
- SRA30 - ACA30 – benessere animale: gli interventi sono tra loro parzialmente cumulabili perché solo per alcune categorie di animali si verifica la completa sovrapposizione degli impegni. Pertanto, la cumulabilità di impegni sulle stesse UBA è ammessa nei seguenti casi:

- se in SRA30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.1 «Sostenibilità ambientale», poiché presenta impegni non sovrapponibili con SRA29, per qualunque tipologia di animali allevata,
- se in SRA30 si attiva il PACCHETTO di impegni n.2 «Benessere animale», limitatamente agli allevamenti bovini da latte, bovini da carne, suini ingrasso e scrofe, poiché gli impegni principali del pacchetto sono sovrapponibili solo per alcune categorie di animali allevati e non per l'intera mandria che è interamente sotto impegno; mentre non è cumulabile per ovaiole e polli da carne perché presenta impegni completamente sovrapponibili con SRA29.

È ammissibile il cumulo per le medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto a superficie foraggera o di colture destinate alla alimentazione animale in caso di allevamenti biologici anche con SRA14.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA29 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO01 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici - livello 2 – Pascolamento: cumulo per le medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto a superficie foraggera o di colture destinate alla alimentazione animale in caso di allevamenti biologici anche con ECO01;
- ECO02 - Inerbimento delle colture arboree;
- ECO03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO05.2 - Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree).

Inoltre, l'intervento SRA29 non è cumulabile con ECO 05.1 e con ECO 05.2 su colture non arboree, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto e quindi possono essere presenti sulla stessa superficie in Domanda unica e Domanda SRA29.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA29 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni". Fanno altresì eccezione le superfici impegnate in SRA01 e soggette a trasformazione dell'impegno in SRA29 in base a quanto disposto al Paragrafo 4 "Impegni" dell'Allegato 2 alla deliberazione di approvazione del presente bando.

7.1 Demarcazione con interventi settoriali

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Agricoltura biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Agricoltura biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Agricoltura biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA29 dello sviluppo rurale.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2025) ammontano a 21.351.543 euro¹.

9. Selezione delle domande di sostegno per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
2. Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
3. Aree naturali protette;
4. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile;
5. Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrogeologica;
6. Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque;
7. Maggiore % di SAU impegnata;
8. Aziende in conversione;
9. Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali.

Alcuni principi qui elencati sono stati riclassificati all’interno della tabella A di seguito riportata in coerenza con quanto riportato al paragrafo 5 “Aree di applicazione prioritaria”.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Principi/criteri di selezione		Punteggio
1.	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; aree naturali protette; a prevalente tutela aree paesaggistica	20
2.	Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; aree a prevalente tutela idrologica; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque (tutte le aree appartenenti al gruppo delle aree a prevalente tutela idrogeologica)	20
3.	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22 o per SRA29, SRA10 e SRA26 del PSR 2023-27	10
4.	Aziende in conversione: definita sulla base della prevalenza (>50%) di superficie in conversione (data fine conversione oltre il 30/06) su superfici in mantenimento all'interno della SOI della domanda di sostegno	40
5.	Distretti biologici, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali: azienda aderente a distretti biologici riconosciuti ai sensi della DGR n. 1861/2019 o in applicazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23 (iscrizione al 31/12/2024)	10
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale e tecnici

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio per Tipologia di Principio di selezione $c = b \times a$
	a	b	
Priorità 1.	20	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Priorità 2.	20	ha SOI priorità 2 / ha SOI aziendale	B
Priorità 3.	10	ha SOI priorità 3/ ha SAU complessiva aziendale	C

Totale punteggio =A+B+C

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio delle priorità 4 e 5, indicate in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex aequo

In caso di posizioni ex aequo la differenziazione si baserà sulla maggiore SOI in domanda.

Si agisce operativamente ordinando in modo decrescente in base alla SOI le domande che risultano a pari merito. Si procede poi alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvede:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione sul Sistema Informativo SIAG di AGREA;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 9 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA29 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni"

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L’intervento SRA29 rientra tra gli interventi indicati all’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell’individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto

legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA29 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA29 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.